

Onorevoli Colleghi! (BOZZA)

L'agenda del «Governo Monti» è stata fin qui dominata dall'emergenza. La pericolosità della situazione che si è determinata sui mercati finanziari nell'estate scorsa ha reso necessario ed indifferibile un intervento urgente di aggiustamento dei conti pubblici a fine 2011, accompagnato dall'impegno di giungere al pareggio di bilancio nel 2013.

Proprio l'urgenza estrema di tale intervento ha fatto sì che le misure adottate consistessero per circa due terzi in nuove tasse e per un terzo in tagli alla spesa, condizione questa che naturalmente pesa sulla situazione economica generale del Paese che vive oggi una fase di recessione.

Anche se il 2013 segnerà l'arresto nel percorso d'indebitamento pubblico il debito accumulato, che ha raggiunto a fine 2011 l'impressionante cifra di circa 1935 miliardi, mette a rischio la stabilità del Paese. Il tema che ora si pone è di intervenire con rapidità sul debito adottando misure che non deprimano l'economia e garantiscano la coesione sociale.

E' innegabile che una fase di sensibile crescita economica, unita ad adeguati interventi sulla spesa, è indispensabile per permettere nel tempo una riduzione strutturale del debito. Al momento, però, questa congiuntura positiva non sembra ancora prevedibile.

I significativi interventi in corso su alcuni temi cruciali, quali quelli delle liberalizzazioni del mercato, della sburocratizzazione e semplificazione normativa, della riforma del mercato del lavoro ed in prospettiva delle misure in termini di efficienza della giustizia e contro la corruzione, sono assai importanti ma dispiegheranno i loro positivi effetti solamente nel medio periodo.

Prima ancora dei vincoli comunitari è quindi la precaria situazione del nostro Paese sui mercati, nonostante il positivo lavoro già svolto, che richiede un rapido intervento sul debito in modo da rendere credibile il nostro impegno in questa direzione.

Per ottenere risultati efficaci sui mercati, aiutare la crescita e contenere il carico fiscale sarebbe importante che lo sforzo per il pareggio di bilancio non risultasse isolato ma accompagnato da un'azione di riduzione del debito.

Con questa riduzione si potrebbe ottenere un primo diretto risparmio sulla spesa annuale per interessi, variabile in funzione dell'entità della riduzione, ed è assai probabile che si assista anche ad un risparmio indiretto ove questa manovra provocasse un abbassamento dei tassi.

Nel prossimo futuro, non vi sarà dunque alternativa a una seria revisione di meccanismi, ambito e dimensioni della spesa pubblica che apra lo spazio a quella riduzione del carico fiscale su imprese e cittadini che costituisce la condizione necessaria, ancorché non sufficiente, affinché la nostra economia riparta sulla via della crescita. La riduzione del debito accumulato è l'altra condizione per questa ripartenza.

Il disegno di legge che segue tratta della necessità di ridurre il nostro gigantesco debito pubblico che assorbe una quota troppo elevata dello sforzo fiscale al quale i cittadini sono costretti e pone pesanti ipoteche sul loro futuro.

Quel che c'è da fare è chiaro: occorre in primo luogo liquidare quella parte del patrimonio pubblico che non è essenziale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di Stato e amministrazioni locali, e usare il ricavato delle cessioni per abbattere questo gigantesco debito pubblico. Appare evidente che alcune di queste cessioni patrimoniali richiedono un lavoro preparatorio niente affatto semplice.

Quel che può dirsi è che, quanto prima si avviano queste attività preliminari, tanto più presto sarà possibile la cessione sul mercato degli *assets* in questione. Esistono però situazioni per le quali la cessione è relativamente semplice: si tratta anzitutto degli immobili a uso non strumentale posseduti dallo Stato, dalle amministrazioni locali e dalla generalità di enti pubblici e soggetti pseudo - privati a totale partecipazione pubblica, quali ad esempio le Ferrovie dello Stato, Poste Spa, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). Si tratta di valori ingenti, quantificati da importanti Istituti di ricerca privati in circa 400 miliardi di euro, di cui 100 miliardi prontamente vendibili, potendo questi essere messi celermente sul mercato anche utilizzando le procedure a suo tempo adottate per vendere gli immobili degli enti previdenziali.

Per la parte direttamente di pertinenza dello Stato, di enti pubblici nazionali o di società da essi possedute, il ricavato potrebbe confluire nel fondo per l'ammortamento del debito pubblico. Per la parte di pertinenza, diretta o indiretta, delle amministrazioni locali, il ricavato delle vendite sarebbe soggetto alle ordinarie regole che governano la finanza locale attraverso lo strumento del patto di stabilità interno, sostanzialmente quindi andando a determinare una contrazione del debito delle amministrazioni interessate. Al riguardo, lo Stato potrebbe determinare l'importo dei trasferimenti alle amministrazioni locali scontando – in tutto o in parte – le entrate da esse realizzate tramite le dismissioni patrimoniali. È bene ripetere che si tratta di immobili che non hanno influsso sullo svolgimento delle funzioni pubbliche essenziali, perché sono immobili a uso non funzionale.

In alternativa alla diretta privatizzazione vi sono anche proposte tese alla valorizzazione, in funzione della riduzione del debito, delle proprietà dello Stato mediante la realizzazione di un "*Fondo patrimoniale*" in cui far confluire oltre alle proprietà immobiliari anche le azioni di imprese pubbliche possedute dal Tesoro, quotate e non, per la parte eccedente il loro controllo. Tale *Fondo* mediante l'assorbimento di titoli di debito pubblico potrebbe portare, secondo alcune stime dei proponenti, ad un abbattimento sensibile nel rapporto debito/PIL nel giro di due tre anni, svolgendo anche una funzione economicamente propulsiva.

Qui si propone invece di utilizzare procedure più celeri, offrendo ad esempio gli immobili a uso residenziale in opzione agli attuali inquilini.

Sulla necessità di ridurre il debito è bene richiamare anche quanto dalla Corte dei Conti nel rapporto intitolato "Analisi annuale della crescita per il 2012" ove in tema di risanamento e crescita, si indica chiaramente come "*...non si può, pertanto, rinunciare a ridurre lo stock del debito attraverso la cessione di quelle parti del patrimonio pubblico non funzionali allo svolgimento dei compiti essenziali delle amministrazioni non soggetto a tutele artistiche e patrimoniali*".

Il disegno di legge consta di tre articoli.

All'articolo 1 al comma 1 si dispone entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge il censimento del patrimonio a uso non strumentale detenuto da tutti gli enti pubblici, ovvero da soggetti anche privati il cui capitale sia detenuto interamente da uno o più enti pubblici.

Mente il comma 2 prevede una delega da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la determinazione finale della lista degli immobili da cedere e per definire i criteri da adottare per tali dismissioni. Tale delega è da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3 stabilisce che i soggetti di cui al comma 1 procedono alla dismissioni del proprio patrimonio sulla base di quanto disposto dal decreto del Governo entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

Il comma 4 esclude, dall'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1 e 2, i beni culturali oggetto di tutela.

Il comma 5 stabilisce che per quanto non espressamente richiamato nel decreto di cui al comma 2 si fa riferimento al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici mentre si prevede che per gli immobili adibiti a civile abitazione sia garantito un diritto di opzione agli attuali affittuari, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 109, lettere a), b) e d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

All'articolo 2 il comma 1 dispone che i proventi derivanti dalle dismissioni di cui all'articolo 1 siano destinati alla riduzione del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432.

Il comma 2, qualificando le disposizioni recate dalla legge quali principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e dichiarando che esse sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, vincola anche le amministrazioni locali.

L'articolo 3 disciplina l'applicazione della presente legge alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

## Art.1

Dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale delle amministrazioni pubbliche.

1. La Pubblica Amministrazione e i soggetti anche di diritto privato il cui capitale sociale sia interamente detenuto da uno o più enti pubblici, sono tenuti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a redigere un elenco completo del proprio patrimonio immobiliare ad uso non strumentale.

2. In conformità a quanto previsto al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri dispone con apposito decreto, da adottare su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la lista definitiva degli immobili da dismettere basata su principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica e definisce nel contempo i criteri da adottare per tali dismissioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 procedono alla dismissioni del proprio patrimonio sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 2 entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

4. Sono esclusi, in ogni caso, dalla cessione i beni culturali riconosciuti e tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Per quanto non espressamente disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici mentre con riferimento agli immobili adibiti a civile abitazione, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 3, comma 109, lettere a), b) e d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

## Art 3

### Abbattimento del debito

1. I proventi derivanti dalle dismissioni di cui all'art.1 sono destinati alla riduzione del debito pubblico. A questo fine, i relativi proventi sono conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 otto-bre 1993, n. 432.

2. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai relativi decreti attuativi costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

## Art. 3

### Applicazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.